



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
SEGRETERIA PROVINCIALE
~ NAPOLI ~

Prot. 213/6.05/U/2014/SIAP/PROV.

Napoli, 7 maggio 2014

*Al Signor **QUESTORE** di **NAPOLI***

S E D E

e, p.c. ALLA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.A.P

R O M A

Oggetto: relazione sindacale DIVISIONE ANTICRIMINE.

Egregio Questore,

questa segreteria ha proceduto negli ultimi tempi ad un'attenta e scrupolosa analisi della poco ortodossa applicazione delle normative vigenti caratterizzanti l'ambito lavorativo nel quale inquadrare l'attività dell'operatore della Polizia di Stato e di come tale distorsione/omissione applicativa ricada in particolare su coloro che operano nell'ufficio in oggetto.

Questa o.s. ha più volte sottolineato il comportamento poco determinato ed efficace adottato da parte dell'amministrazione nei casi in cui sono stati rilevati elementi lesivi dello status giuridico ed economico dei poliziotti impiegati nella locale Divisione Anticrimine.

In data 21.11.2013 si è tenuto il confronto semestrale ex art. 19 per gli uffici e divisioni della questura per il 1° semestre 2013. È doveroso farle notare che indire una riunione quasi alla fine del secondo semestre vanifica lo spirito della norma (cadenza semestrale) e non consente quei correttivi utili che potrebbero far assumere comportamenti virtuosi all'amministrazione per evitare il perpetrarsi della compressione dei diritti dei poliziotti; si intende dare a tale consessi un significato quasi di mero atto di ratifica di quanto fatto e non incarnare quello spirito di partecipazione che la norma ha voluto ribadire più volte (cfr art. 28 dpr 164/2002 e s.m.i.).

Tale confronto ha avuto fasi successive d'incontro (il 25 e 27 novembre) e nell'ultimo di essi l'amministrazione dichiarava (a verbale) che dai dati in suo possesso la divisione anticrimine non ha effettuato tutte le reperibilità assegnate: ebbene questa O.S. ha potuto appurare con accesso agli atti che in tutti gli ordini di servizio e tutte le programmazioni settimanali acquisite su supporto informatico non vi è mai riportata la dicitura "rep o pq" o altro di fianco a nessuno dei dipendenti (rep= reperibilità, pq= presenza qualificata). Chiediamo a lei:



- come giudicherebbe tale comportamento messo in atto sia da coloro che materialmente hanno prodotto gli ordini di servizio sia dai dirigenti pro-tempore che hanno il dovere di vigilare e ratificare con la propria firma gli ordini di servizio?
- con quale artificio o procedura contabile corretta è stato possibile assicurare l'equa rotazione funzionale tra tutto il personale (cfr ex art. 18 ANQ) e la veritiera applicazione di quanto stabilito con le OO.SS. in sede di contrattazione decentrata?

errare humanum est, perseverare autem diabolicum

Il giorno 12.12.2013 la S.V. ci ha convocato per contrattare le reperibilità ex art. 18 in combinato disposto con l'art. 25, co. 2 lett e) ed art. 28, co. 2 entrambi del dpr 254/2002 e da tale contrattazione si è avuto assegnato l'istituto della reperibilità per l'ufficio in oggetto per le particolari circostanze che dovessero manifestarsi **nelle giornate di sabato e domenica**: ebbene il dirigente della divisione ha ritenuto dal 1 gennaio ad oggi di programmare per tale servizio solo sottufficiali, con una tale pervicacia che:

- se il sottufficiale programmato si ammala o chiede un giorno libero verrà sostituito comunque da un altro sottufficiale;
- la presenza di personale di altre qualifiche (non impegnato in o.p.) comunque non rileva per la presenza qualificata o reperibilità;
- i giorni 22, 23 febbraio si è comunque ritenuto di non impiegare alcun operatore di reperibilità (il nostro accesso si è fermato al 23.03.2014 ma attendiamo i dati che verranno inviati per il confronto semestrale).

Questo O.S. ci tiene a sottolineare due elementi sostanziali che ben delineano la gravità dei comportamenti messi in atto:

- la completa inosservanza di quanto stabilito in sede contrattuale il 12.12.2013 (“... i turni dovranno essere disposti con formali ordini di servizio, **privilegiando il criterio della volontarietà** e seguendo un **criterio funzionale di rotazione fra il personale.**”);
- il raggiro utilizzato di recepire le adesioni da parte del personale senza illustrare le specifiche finalità che si intendono perseguire (è stato utilizzato un foglio con apposta solo la firma per l'adesione che è poi misteriosamente scomparso!!!!!!) per poi ritenere INESISTENTE il contratto siglato tra le OO.SS. e l'amministrazione, sia di far letteralmente sparire il foglio adesione perché tanto l'unico criterio utilizzato per la presenza qualificata è: **UTILIZZARE UFFICIALI DI P.G.**

Ora le chiediamo: può un contratto essere violato (ex art. 27 ANQ) con manifesta culpa in vigilando da parte del delegante e culpa in agendo da parte del delegato senza che nessuno intervenga???



Il comportamento messo in atto è elemento rilevabile ex art. 10 dpr 782/85 nonché segnale di palese insubordinazione rispetto ad una disposizione impartita tramite circolare del 16.12.2013 cat. E/2 Gab-RS/2013.

Il danno economico creato per disparità di trattamento e mancata opportunità con violazione delle norme a chi verrà addebitato??? (cfr alla sentenza della cass. sez.un.7943/2008 “perdita di chance”).

Il risultato di tale “gestione” che si protrae da tempo, ha demotivato ancor di più il personale del ruolo agenti – assistenti (che vedono massicci impieghi quando si tratta di servizio disagiati durante la settimana) e creato grande stress lavorativo nel personale ufficiale di p.g. i quali vengono impiegati più volte nel fine settimana per diverse tipologie di servizio (redazione mattinata, ordine pubblico, turno di reperibilità).

Signor Questore, ritenendo alto il compito del sindacato la vorremmo invitare nel prosieguo ed elaborare con noi quanto si è evidenziato nelle riunioni del confronto ex art. 19 ANQ per il periodo del 2° semestre 2013 (vi sono stati anche qui ben tre incontri in data 11, 18, 20 febbraio 2014).

È stata grande la difficoltà da parte dell’amministrazione per i dati contestati dalle OO.SS. frutto dell’accesso agli atti ex art. 19 co. 3 e 4 ANQ. Quanto sottolineato nei tre incontri citati ha visto **l’amministrazione ammettere varie “mancanze” ed “irregolarità” ma contemporaneamente non si è avvalsa del diritto/dovere di agire in autotutela per rimediare a quanto fatto dai vari responsabili degli uffici tra cui i dirigenti pro-tempore della Divisione Anticrimine.**

Il perdurare da parte dell’amministrazione di un comportamento omissivo e la non applicazione di atti di autotutela decisoria (potere-dovere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli) ci ha convinti nel procedere con un ulteriore acquisizione di atti effettuato ex 241/90 in data 8.04.2014., visto il protrarsi di una condotta lesiva dei diritti degli operatori di quella Divisione e foriera di danni economici ed esistenziali per gli stessi e per le loro famiglie.

Ci riferiamo alla modalità con cui sono stati raggirati alcuni operatori al fine di non far loro effettuare il riposo settimanale nella giornata della domenica, per poi impiegarli in servizi di vario genere.

Tale principio del riposo domenicale è sancito sia dalla normativa speciale a noi dedicata sia dalla magna carta (art. 36 co. 3 Cost.). Al fine di venire incontro alle esigenze dell’amministrazione della Polizia di Stato è stato previsto il *cambio turno* (art. 11 ANQ) che pur avendo natura economica residuale trova piena legittimazione nelle regole con cui può essere utilizzato e nell’obbligatorietà del rispetto di tali regole da parte dell’amministrazione. Il venir meno di tale condotta da parte dell’amministrazione espone la stessa a tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che da tale comportamento derivano.



Quanto premesso in merito è importante perché anche in questo caso le segnaliamo esempi lampanti di *culpa in vigilando* e *culpa in agendo* (o dovremmo dire dolo? Visto il modus operandi ed il continuum temporale?).

I dirigenti pro-tempore hanno deciso di delegare ai vari responsabili di settore il compito di decidere sui cambi turno da applicare ai dipendenti (solo recentemente tale “potere” è stato accentrato alla segreteria della divisione, forse perché quanto evidenziato ai tavoli di confronto ha trovato finalmente orecchie che volessero intendere).

È tutto quanto fatto fino ad oggi? In violazione sempre dei soliti ANQ, L 121/81, Costituzione ed altro?

Il potere sanzionatorio verrà mai esercitato?

Solo a titolo di esempio le indichiamo:

- il 17.06.2013 viene chiesto un cambio turno di ben 6 dipendenti della 9^a sezione per il giorno 16.06.2013 con snaturamento del loro orario di lavoro;
- il giorno 21.06.2013 viene chiesto un cambio per il giorno 20.06.2013;
- il giorno 25.06.2013 viene chiesto un cambio per il giorno 24.06.2013;
- il giorno 15.07.2013 viene chiesto un cambio per il giorno 14.07.2013;
- **il giorno 28.08.2013 viene chiesto un cambio per il giorno 14.08.2013 (si ha letto bene per 14gg prima perché il capo ufficio ha atteso il rientro del suo vice avendo ritenuto di non provvedere lui...);**
- il 21.10.2013 viene chiesto un cambio turno per il giorno 20.10.2013 con contestuale snaturamento del turno di lavoro.

Nei casi qui evidenziati (le ricordiamo che l'azione risarcitoria economica si prescrive al trascorrere dei cinque anni dall'evento e per ora non abbiamo ritenuto di procedere all'acquisizione degli atti dal 2009 in poi) si tratta di cambi turno che, a ricordo del vero, per essere remunerati dovevano essere preventivamente autorizzati, ma ciò è sanabile ex sentenze riportate in seguito.

Ancora una volta le chiediamo:

chi riceve delega decisionale oltre al potere discrezionale che scaturisce da tale delega risponde delle violazioni che commette nell'esercizio del suo potere? (codice penale art. 61 n. 11).

L'accesso agli atti richiesto da questo o.s. richiedeva tutti i cambi turno dell'anno 2013: nell'accesso fatto in data 8.4.2014 sembra che sia stato scelto di fornire solo quelli ratificati (seppur con evidenti violazioni contrattuali).

Solo in data 5.05.2014 si rendevano disponibili per la visione ed acquisizione 5 richieste cambi turno a cui vi è stato un diniego e di omettere TUTTI quelli non ratificati, ma oggetto di accesso ex art. 19 co. 3 e 4 (in copia presso il locale ufficio



relazioni sindacali), e tra **ben 22 di essi** (rintracciabili presso l'ufficio locale delle relazioni sindacali) le annotiamo quanto segue:

- 27.01.2013 ratificato diniego per tre dipendenti che hanno svolto servizio anziché il previsto r.s.;
- 30.01.2013 ratificato diniego per un dipendente che ha comunque svolto servizio anziché "smontante";
- 10.03.2013 ratificato diniego a due dipendenti che hanno svolto servizio anziché il previsto r.s.;
- 3.11.2013 ratificato diniego a due dipendenti che hanno svolto servizio anziché il previsto r.s. ed agli altri 4 concesso su quadrante orario inesistente per quell'ufficio;
- 10.11.2013 per un dipendente negato ed agli altri 2 concesso su quadrante orario inesistente, tutto il personale ha svolto servizio anziché il previsto r.s.;
- 24.10.2013 per un dipendente negato con richiesta inviata il 29.10.2013.

Il dirigente o colui che era delegato per tale delicato compito non ha ritenuto di avvisare i dipendenti di tali dinieghi e neanche di agire per evitare il doppio danno agli stessi:

- **negazione per motivi di servizio del previsto riposo settimanale dopo il compimento delle 36 ore di lavoro contrattuali;**
- **negazione della possibilità di vedere riconosciute alle proprie famiglie il diritto di trascorrere la giornata della domenica insieme;**
- **utilizzo di personale che aveva già subito i disagi derivanti da un cambio turno;**
- **mancata comunicazione dell'avvenuto diniego con ulteriore utilizzo improprio ed illegittimo del potere delegatogli;**
- **persistenza nella condotta lesiva economica nell'omettere gli atti che avrebbero potuto sanare quanto avvenuto.**

I colleghi impiegati in tali servizi non rientrando nelle casistiche del cambio turno d'ufficio hanno effettuato in realtà un servizio di "chiamata su intervento" trattandosi comunque di atti di p.g. e connessi, ma non hanno avuto riconosciuta tale indennità da cui derivare le altre indennità collegate (straordinario trattandosi di ore eccedenti le ore 36 settimanali).

Il danno economico arrecato loro, lo stress procurato alle loro consorti e famiglie e l'esposizione di un'eventuale rivendicazione sub-judice con conseguenti spese per l'amministrazione da chi verranno pagate? Dallo zelante capo-ufficio pronto nel disporre senza accertarsi di quanto previsto dalla normativa?; dal dirigente pro-tempore che non ha vigilato sull'applicazione delle norme e sulle deleghe assegnate al capo-ufficio? Sul responsabile della Questura di Napoli in qualità di datore di lavoro dei dipendenti? (cfr alla Legge 15/2009 e sue circolari applicative).



SEGRETERIA PROVINCIALE
~ NAPOLI ~



Trattasi di un palese diritto soggettivo del dipendente ad un credito su cui la P.A. non può incidere in alcun modo tantomeno appellandosi alla mancata idonea copertura di bilancio (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 1051).

Il materiale citato in questa relazione può essere dalla S.V. acquisito tramite un'ispezione augurandole di non dover attendere i tempi oltremodo dilatati da noi vissuti e comunque non è stato possibile ricevere tutti gli atti richiesti.

In attesa di formale riscontro, l'occasione è gradita per porre i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
Annibale Falco
(FALCO Annibale)